

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 20 marzo 2013)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI
Relatore di minoranza: RAFFAELE BUCCIARELLI

sulla proposta di legge n. 238

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 10 agosto 2012

NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E
DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 18 marzo 2013)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 18 marzo 2013 esaminato il testo della proposta legge n. 238 avente ad oggetto "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno" già esaminato in sede referente dalla terza Commissione nella seduta del 30 gennaio 2013

esprime parere favorevole

a condizione che l'articolo 22 sia sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2014 il gettito della tassa di concessione di cui all'articolo 13 è iscritto a carico dell'UPB 10101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. A decorrere dall'anno 2014 i proventi della tassa di cui all'articolo 13 sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

3. Per gli altri interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 2014 l'entità della spesa è stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 2 e 3 sono iscritte a decorrere dall'anno 2014 nell'UPB 31001 dello stato di previsione della spesa.

5. Ai fini della gestione le somme derivanti dalle riscossioni degli introiti della tassa di cui al comma 1 e gli impieghi di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel Programma operativo annuale (POA)."

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 22 febbraio 2013)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 22 febbraio 2013 ha esaminato la proposta di legge n. 238 avente ad oggetto "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

con l'invito a disciplinare diversamente la riscossione della tassa prevedendone il pagamento diretto alla Regione e la successiva redistribuzione delle entrate agli enti interessati, per favorire maggiore chiarezza e semplificazione nell'applicazione del provvedimento.

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Competenze della Regione

Art. 3 - Funzioni amministrative

Art. 4 - Centro sperimentale di tartuficoltura

Art. 5 - Consorzi volontari

Art. 6 - Associazioni di tartufai e di tartuficoltori

Art. 7 - Attività di cerca dei tartufi

Art. 8 - Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi

Art. 9 - Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi

Art. 10 - Divieti

Art. 11 - Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio

Art. 12 - Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi

Art. 13 - Tassa di concessione regionale

Art. 14 - Autorizzazione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali

Art. 15 - Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi

Art. 16 - Classificazione delle tartufaie

Art. 17 - Riconoscimento delle tartufaie

Art. 18 - Utilizzazione di piante micorrizzate

Art. 19 - Marchio di identità (*soppresso*)

Art. 20 - Vigilanza

Art. 21 - Sanzioni

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

Art. 23 - Norme transitorie e finali

Art. 24 - Modifiche e abrogazioni

Testo proposto**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.

2. La presente legge disciplina, in particolare, la cerca, la raccolta, il commercio e la coltivazione dei tartufi.

Art. 2*(Competenze della Regione)*

1. La Regione adotta atti di indirizzo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione della tartuficoltura.

2. La Regione promuove interventi volti:

- a) alla conservazione, ripristino e potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate anche mediante la messa a dimora delle piante tartufigene;
- b) alla valorizzazione delle associazioni dei tartufai, dei tartuficoltori e dei consorzi volontari per la tutela e lo sviluppo del tartufo;
- c) alla conservazione e alla diffusione delle produzioni autoctone di tartufo;
- d) allo studio e alla conoscenza dei fattori ecologici che consentono la conservazione delle biodiversità degli ambienti ove si sviluppa il tartufo;
- e) alla sperimentazione e alla definizione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
- f) all'implementazione della produzione dei vivai regionali di piante micorrizzate idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
- g) al sostegno delle potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e di percorsi gastronomici dedicati.

3. La Giunta regionale stabilisce:

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura, **in quanto attività agricola**, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.

2. *Identico*

Art. 2*(Competenze della Regione)*

1. *Identico*

2. **In particolare**, la Regione promuove interventi volti:

- a) *identica*
- b) alla valorizzazione delle associazioni dei tartufai, **di quelle** dei tartuficoltori e dei consorzi volontari per la tutela e lo sviluppo del tartufo;
- c) alla conservazione e alla diffusione ~~delle produzioni autoctone~~ **degli ecotipi locali** di tartufo;
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*

3. **Per le finalità di cui alla presente legge**, la Giunta regionale, **previo parere della com-**

- a) i criteri e le modalità per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
- b) le modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell'abilitazione e dell'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
- c) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva delle tartufaie così come classificate dalla presente legge;
- d) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all'articolo 17;
- e) i criteri e le modalità per la produzione e la certificazione delle piante micorrizzate e per il riconoscimento degli organismi di cui all'articolo 18;
- f) le operazioni e le tecniche di coltivazione nonché delle relative cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate, così come classificate e riconosciute dalla presente legge.

Art. 3

(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta dei tartufi sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza e, per il restante territorio, alle Province; detti enti vengono di seguito indicati come "enti competenti".

Art. 4

(Centro sperimentale di tartuficoltura)

1. Il Centro sperimentale di tartuficoltura della Regione, con sede a Sant'Angelo in Vado, svolge le seguenti funzioni:

- a) supporto tecnico-scientifico nelle fasi di produzione, controllo e certificazione delle piantine tartufigene micorrizzate, prodotte nei vivai regionali ed impiantate nella regione;

petente Commissione assembleare, stabilisce:

- a) i criteri, e le modalità **e gli orari** per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
- b) le modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell'abilitazione e dell'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi, **nonché di quella di cui all'articolo 14**;
- c) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva delle tartufaie così come classificate **ai sensi della** ~~dalla~~ presente legge;
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) **le linee guida relative alle** ~~le~~ operazioni e le tecniche di coltivazione nonché **alle delle** ~~delle~~ relative cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate, così come classificate e riconosciute ~~dalla~~ **ai sensi della** presente legge;
- f bis) i criteri e le modalità per l'istituzione dell'elenco delle tartufaie coltivate e controllate;**
- f ter) i criteri e le modalità per il versamento alla Regione della tassa di concessione di cui all'articolo 13 e per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 20;**
- f quater) i criteri e le modalità per l'assegnazione agli enti competenti delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 13.**

Art. 3

(Funzioni amministrative)

1. **Ai fini della presente legge per "enti competenti" all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta dei tartufi si intendono le Province e le Comunità montane per i territori di propria competenza.**

Art. 4

(Centro sperimentale di tartuficoltura)

Identico

- b) sperimentazione delle tecniche vivaistiche per la produzione di piantine tartufigene, delle pratiche colturali per la tartuficoltura e delle operazioni funzionali alla tutela e alla salvaguardia degli habitat naturali;
- c) divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica ad operatori e tartuficoltori;
- d) rilascio del parere di cui all'articolo 9, comma 2;
- e) analisi della specie dei tartufi in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche.

Art. 5*(Consorti volontari)*

1. I titolari di aziende agricole e forestali e coloro che a qualsiasi titolo conducono tartufaie, compresi i Comuni e le Comunità montane, possono costituire consorzi per la difesa del tartufo, per la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. I consorzi di cui al comma 1, possono procedere alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 17.

Art. 6*(Associazioni di tartufai e di tartuficoltori)*

1. I tartufai e i tartuficoltori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono realizzare interventi di promozione, di tutela e di valorizzazione commerciale del tartufo, sostenuti dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 7*(Attività di cerca dei tartufi)*

1. Ai fini della presente legge costituisce attività di cerca del tartufo la condotta finalizzata all'individuazione dei siti ritenuti idonei alla presenza del tartufo con qualsiasi mezzo destinato allo scopo.

Art. 8*(Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi)*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccoglitore abilitato con l'ausilio di uno o due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghella" o "vanghella", lun-

Art. 5*(Consorti volontari)*

1. I titolari di aziende agricole e forestali e coloro che a qualsiasi titolo conducono tartufaie, compresi i Comuni e le Comunità montane, possono costituire consorzi per la difesa **e la valorizzazione** del tartufo, per la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. *Identico*

Art. 6*(Associazioni di tartufai e di tartuficoltori)*

Identico

Art. 7*(Attività di cerca dei tartufi)*

Identico

Art. 8*(Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi)*

1. *Identico*

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghella" **"vanghetto"** o

go complessivamente non meno di cinquanta centimetri e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.

Art. 9

(Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi)

1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie coltivate o controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge.

2. Gli enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, in presenza di particolari situazioni climatiche possono stabilire variazioni ai periodi indicati. Alle variazioni è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

3. Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

Art. 10

(Divieti)

1. Sono in ogni caso vietate:

- a) la cerca o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;
- b) la raccolta dei tartufi non maturi o avariati;
- c) la cerca o la raccolta dei tartufi effettuata mediante lavorazione andante del terreno;
- d) la cerca o la raccolta dei tartufi al di fuori dei periodi stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge;
- e) la cerca o la raccolta dei tartufi con l'esclusivo utilizzo del cane senza l'ausilio dei mezzi di cui all'articolo 8, comma 2;
- f) la cerca o la raccolta dei tartufi esercitata senza l'abilitazione di cui all'articolo 12, o in mancanza del versamento della tassa di cui all'articolo 13 o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14;
- g) la commercializzazione o la somministrazione, sotto ogni forma, con la denominazione "tartufo", di specie di tartufo diverse da quelle

~~“vanghella”, lungo complessivamente non meno di cinquanta centimetri~~ **entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e ottanta centimetri**, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.

Art. 9

(Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi)

1. *Identico*

2. **In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, che potrà avvalersi della collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti ai sensi del comma 1 o vietare la cerca e la raccolta. Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.**

3. *Identico*

Art. 10

(Divieti)

1. Sono in ogni caso vietati:

- a) la cerca o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne, ~~da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole~~ **e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a);**
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) **la detenzione**, la commercializzazione o la somministrazione, sotto ogni forma, con la denominazione "tartufo", di specie di tartufo

elencate nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);

- h) la raccolta, l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi non maturi da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ancorché di specie ammesse alla raccolta fuori dei periodi consentiti.

2. La cerca e la raccolta dei tartufi possono altresì essere vietate per periodi determinati in quei territori in cui vi sia possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo o quando le condizioni ambientali lo richiedano. Il divieto è disposto, previo parere del Centro di cui all'articolo 4, dagli enti competenti che provvedono a dare pubblicità al divieto temporaneo anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

Art. 11

(Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio)

1. Il Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado, gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere in qualunque momento, previa apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia, alla raccolta di tartufi e di funghi ipogei per scopi didattici e scientifici.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso, in capo al richiedente, dell'abilitazione di cui all'articolo 12.

Art. 12

(Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi)

1. L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti.

2. L'abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità a seguito di superamento di apposito esame.

3. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.

4. L'età minima per ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 è stabilita in quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.

diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);

- h) ~~la raccolta~~, l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi ~~non maturi~~ da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ancorché di specie ammesse alla raccolta fuori dei periodi consentiti.

2. *Soppresso*

Art. 11

(Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio)

Identico

Art. 12

(Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi)

1. L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti **secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.**

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

Art. 13

(Tassa di concessione regionale)

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 12 è istituita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 752/1985, una tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella misura di euro 92,96 prevista al numero d'ordine 27 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).

2. La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente agli enti competenti per territorio. Gli enti competenti provvedono allo svolgimento delle attività di riscossione, di controllo, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di rimborso e del relativo contenzioso.

3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

4. Il gettito della tassa riscosso dagli enti competenti è riversato alla Regione secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

Art. 14

(Autorizzazione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali)

1. L'autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta

Art. 13

(Tassa di concessione regionale)

1. *Identico*

2. La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente **alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2** agli enti competenti per territorio. Gli enti competenti provvedono allo svolgimento delle attività di riscossione, di controllo, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di rimborso e del relativo contenzioso.

3. *Identico*

4. Il gettito della tassa riscosso dagli enti competenti **dalla Regione** è riversato **alla Regione agli enti competenti, per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3**, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale **ai sensi dell'articolo 2**.

5. *Identico*

Art. 14

(Autorizzazione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali)

1. L'autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale **ai sensi dell'articolo 2**.

2. Gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta

di tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ricomprese nel proprio ambito amministrativo. Nel caso di tartufaie ricomprese nell'ambito amministrativo di due o più enti competenti, l'abilitazione è rilasciata dall'ente sul cui territorio insiste la parte prevalente della tartufaia.

3. Entro il mese antecedente al periodo di raccolta della specie prevalente, gli enti competenti con riferimento al territorio amministrato stabiliscono il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero è determinato tenendo conto dell'esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo.

Art. 15

(Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi)

1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esercitato il diritto di riserva da parte degli aventi diritto, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dall'articolo 17.

2. I prati-pascolo e le superfici destinate a pascolo, ai fini della presente legge, sono considerate superfici coltivate limitatamente alla porzione di superficie con la presenza di bestiame.

3. I privati non possono apporre tabelle nelle proprietà demaniali quali alvei, piano e scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

4. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto.

Art. 16

(Classificazione delle tartufaie)

1. Le tartufaie possono essere naturali, controllate o coltivate.

2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi compresa la pianta singola, che produce spontaneamente tartufi.

di tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ricomprese nel proprio ~~territorio~~ ~~ambito amministrativo~~. Nel caso di tartufaie ricomprese ~~nell'ambito amministrativo~~ **nel territorio** di due o più enti competenti, l'abilitazione è rilasciata dall'ente sul cui territorio insiste la parte prevalente della tartufaia.

3. Entro il mese antecedente al periodo di raccolta della specie prevalente **presente nel proprio territorio**, gli enti competenti ~~con riferimento al territorio amministrato~~ stabiliscono il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero è determinato tenendo conto dell'esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo.

3 bis. Per la specifica ricerca e raccolta del tartufo "albidum pico" o "bianchetto" nel periodo consentito e limitatamente all'intera foresta demaniale regionale "Le Cesane" sono rilasciati permessi non limitati ad un numero prestabilito per le specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo.

Art. 15

(Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi)

1. *Identico*

2. **Ai fini della presente legge**, i prati-pascolo e le superfici destinate a pascolo, ~~ai fini della presente legge~~, sono considerate superfici coltivate limitatamente alla porzione di superficie con la presenza di bestiame.

3. I privati non possono apporre tabelle **a distanze inferiori a quattro metri dalle** nelle proprietà demaniali quali alvei, piano e scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

4. *Identico*

Art. 16

(Classificazione delle tartufaie)

1. *Identico*

2. *Identico*

3. Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da ricomprendere anche eventuali operazioni di incremento.

4. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, di nuova realizzazione, con piante tartufigene, la cui micorrizzazione sia certificata o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a cento piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti.

Art. 17

(Riconoscimento delle tartufaie)

1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della legge 752/1985 sono soggette al riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. L'ente competente rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, con l'obbligo per gli aventi diritto di identificarle con apposite tabelle.

3. Nel caso di tartufaia controllata, gli interventi per migliorare l'efficienza produttiva della preesistente tartufaia naturale devono essere eseguiti senza alterare o distruggere gli equilibri dell'ecosistema nel suo complesso.

4. Le attestazioni hanno validità quinquennale, in caso di tartufaie controllate e decennale, in caso di tartufaie coltivate. Il rinnovo avviene su richiesta dell'interessato per la stessa durata. Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti.

5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

6. Gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.

3. *Identico*

4. *Identico*

4 bis. E' fatta salva la facoltà di recintare le tartufaie, nel rispetto della normativa in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.

Art. 17

(Riconoscimento delle tartufaie)

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. Le attestazioni **di cui al comma 2** hanno validità quinquennale, in caso di tartufaie controllate e decennale, in caso di tartufaie coltivate. Il rinnovo avviene su richiesta dell'interessato per la stessa durata. ~~Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti.~~ **La mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti comporta la revoca dell'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata.**

5. *Identico*

6. *Identico*

Art. 18*(Utilizzazione di piante micorrizate)*

1. Le piante micorrizate utilizzate per la realizzazione di tartufo coltivate o controllate devono possedere l'indicazione del vivaio di approvvigionamento e la attestazione del fornitore dalla quale risulti che tali piante sono micorrizate con la specie di tartufo indicata; qualora non sia possibile ottenere tale attestazione le piante, prima della messa a dimora per costituire l'impianto, sono certificate dagli organismi riconosciuti dalla Regione.

Art. 19*(Marchio di identità)*

1. La Giunta regionale istituisce un marchio di identità dei tartufi raccolti nel territorio regionale.

Art. 20*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. Le analisi morfologiche dei campioni di prodotto sequestrato, sono effettuate dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), tramite il Centro sperimentale di tartuficoltura.

Art. 21*(Sanzioni)*

1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria e comporta la confisca del prodotto.

Art. 18*(Utilizzazione di piante micorrizate)**Identico***Art. 19***(Marchio di identità)**Soppresso***Art. 20***(Vigilanza)**1. Identico**2. Identico*

2 bis. Le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.

2 ter. Le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 2 bis sono stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

Art. 21*(Sanzioni)**1. Identico*

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi indicati:

- a) cerca o raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione o autorizzazione o in mancanza del versamento della tassa regionale: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- b) cerca o raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- c) cerca o raccolta con modalità difformi da quelle previste dalla presente legge: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- d) cerca o raccolta nelle zone controllate e coltivate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- e) raccolta o detenzione di tartufi non maturi: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
- f) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
- g) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
- h) commercio e somministrazione dei tartufi non maturi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- i) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515, 516, 517 bis e 517 quater del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
- l) violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;
- m) violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di una somma da euro 52,00 a euro 516,00.

4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere g), h), i), l) e m) comportano la sospensione dell'attività commerciale e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino a due anni.

5. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a),

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi indicati:

- a) *identica*
- b) cerca o raccolta durante le ore notturne, ~~da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole~~ **e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a)**: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*
- h) *identica*
- i) *identica*
- i bis) assenza o errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 ter: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;**

l) *identica*

m) *identica*

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

b), c), d), e) e f) comportano la sospensione da uno a due anni dell'abilitazione o l'impossibilità di ottenerla per il medesimo periodo nel caso in cui tale documento non sia stato acquisito. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca dell'abilitazione o il diniego permanente all'acquisizione.

6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 sono raddoppiate.

7. Gli enti competenti esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e svolgono le procedure per la confisca e per lo smaltimento del prodotto, nonché per la custodia del tesserino.

8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, le sanzioni di cui al presente articolo sono disposte ed irrogate ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2013 il gettito della tassa di concessione di cui all'articolo 13 della presente legge è iscritto a carico dell'UPB 10101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Gli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge sono iscritti a carico dell'UPB 31001 dello stato di previsione della spesa.

3. L'entità della spesa autorizzata dal comma 2 sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. I proventi della tassa di cui all'articolo 13 sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

5. Ai fini della gestione le somme derivanti dalla riscossione degli introiti della tassa di cui al comma 1 e gli impieghi di cui ai commi 2 e 4 sono iscritti a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel Programma Operativo Annuale.

Art. 23

(Norme transitorie e finali)

1. Le tartufole coltivate, così come definite dall'articolo 16, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono riconosciute tali anche in assenza della attestazione o della certificazione di cui all'articolo 18.

6. *Identico*

7. *Identico*

8. *Identico*

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2014 il gettito della tassa di concessione di cui all'articolo 13 è iscritto a carico dell'UPB 10101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. A decorrere dall'anno 2014 i proventi della tassa di cui all'articolo 13 sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

3. Per gli altri interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 2014 l'entità della spesa è stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 2 e 3 sono iscritte a decorrere dall'anno 2014 nell'UPB 31001 dello stato di previsione della spesa.

5. Ai fini della gestione le somme derivanti dalle riscossioni degli introiti della tassa di cui al comma 1 e gli impieghi di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel Programma Operativo Annuale (POA).

Art. 23

(Norme transitorie e finali)

1. *Identico*

2. Le attestazioni di riconoscimento di cui all'articolo 17 rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su istanza degli interessati nei termini e nei modi indicati dalla Giunta regionale.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 24

(Modifiche e abrogazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo le parole "di due alberi" sono inserite le seguenti: "con micorrizzazione idonea al sito del reimpianto".

2. Sono o restano abrogate la l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi) e la l.r. 22 luglio 2003, n. 16 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi).

2. Le attestazioni di riconoscimento di cui all'articolo 17 rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su istanza degli interessati nei termini e nei modi ~~indicati~~ **stabiliti** dalla Giunta regionale.

3. **Fino al 31 dicembre 2013 continua ad applicarsi l'articolo 16 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi).**

3 bis. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'adozione degli stessi, continuano ad applicarsi i provvedimenti attuativi posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti.

Art. 24

(Modifiche e abrogazioni)

1. *Soppresso*

2. **Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 23, è abrogata** ~~o restano abrogate la l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi) e la l.r. 22 luglio 2003, n. 16 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi).~~

2 bis. Sono altresì abrogati:

- a) l'articolo 15 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento di bilancio 2003);
- b) l'articolo 12 e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 20 gennaio 2004, n. 1 (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale).

Allegato A**Tabella**

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);
- dal 15 novembre al 15 marzo: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal 15 gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 15 giugno al 31 agosto e dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno;
- dal 15 gennaio al 15 marzo: Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 marzo: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Allegato A

(*modificata dalla Commissione*)

Tabella

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- *identico*
- dal ~~15 novembre~~ **1° dicembre** al 15 marzo **e, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 novembre al 15 marzo**: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal ~~15~~ **1°** gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal ~~15~~ **1°** giugno al 31 agosto e ~~dall'ultima domenica di settembre~~ **dal 1° ottobre** al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- ~~dall'ultima domenica di settembre~~ **dal 1° ottobre** al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno;
- dal ~~15~~ **1°** gennaio al 15 marzo: Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 ~~marzo~~ **15 aprile**: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- *identico*
- ~~dall'ultima domenica di settembre~~ **dal 1° ottobre** al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).